

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Francesca SORBI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento introdotto con ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE] nata a [OMISSIS], il [OMISSIS] residente in [OMISSIS], c.f. [OMISSIS], in proprio, avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli, pronunciata in data 24/05/2021, depositata in data 28/06/2021 e notificata in data 29/06/2021;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesca Sorbi svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso con la conferma della decisione del CDD in punto responsabilità e per l'irrogazione della sanzione ridotta della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi due.

**FATTO**

Con esposto del 18.09.2018, il segretario generale Cisl Medici segnalava al COA di Napoli la presenza di pubblicità lesiva dell'onore dei medici rinvenuta sul WEB, siccome

raffigurante una persona con indosso un camice bianco e stetoscopio in manette. Tale immagine era associata all'offerta di servizi professionali da parte dello studio legale [RICORRENTE], nello specifico di [OMISSIS].

Successivamente, il segretario ed il consigliere del COA di Napoli, Avv.ti [OMISSIS] e [OMISSIS], con atto prot. 2795 del 14.03.2019, rappresentavano che su mandato dello stesso Consiglio avevano svolto approfondimenti sull'affissione di un cartellone pubblicitario all'esterno dell'Ospedale [OMISSIS] di Napoli, riferibile dallo Studio Legale [OMISSIS] & Partners, recante il seguente messaggio "*Se pensi di aver conseguito un grave danno derivante da casi di malasanità, contattaci subito per una valutazione del tuo caso - zero spese di anticipo pensiamo a tutto noi*". Il messaggio era seguito dall'indicazione dei contatti degli studi dell'avv. [RICORRENTE], alla quale era, dunque, riconducibile il cartellone. La stampa locale aveva dato grande risalto alla vicenda.

Il prot. 2795 del 14/3/2019 veniva comunicato anche al CDD, che riuniva gli esposti nel fascicolo 96/2019. All'avv. [RICORRENTE] veniva comunicato l'avvio della fase istruttoria preliminare.

A seguito della notizia degli esposti, l'avv. [RICORRENTE] depositava memorie difensive in data 16/03/201, 14/10/2019 e 21/10/2019.

Relativamente alle due vicende, l'avv. [RICORRENTE]:

- riconosceva l'immagine presente sulla pagina Facebook "[OMISSIS]", affermando di aver già provveduto alla sua rimozione, dopo alcune segnalazioni. La stessa precisava, altresì, che l'immagine, caricata dal web master cui era affidata la cura della pagina, era rimasta visibile soltanto per tre giorni e riteneva la propria condotta conforme ai dettami deontologici, dal momento che il messaggio pubblicitario non era accompagnato da offese, frasi denigratorie, affermazioni mendaci o di comparazione.

- quanto al cartellone, riferiva di essere dispiaciuta per la situazione creatasi a fronte del clamore mediatico ingenerato dall'iniziativa, riteneva tuttavia di aver agito nel rispetto dell'art. 17 e 35 CDF, non ritenendo offensiva o denigratoria per la categoria la propria iniziativa pubblicitaria. La parte inerente l'anticipazione delle spese era inoltre da intendersi riferita alla sola valutazione preventiva e null'altro.

In data 24.10.2019, il C.I. formalizzava la richiesta di approvazione del seguente capo di incolpazione, poi accolta dalla sezione designata nella seduta del 08.07.2020: "*1. Illecito deontologico integrato dalla violazione degli artt. 9, 17 c. 2 e 35, c. 2 e 9 cdf, per aver inserito nella pagina Facebook "[OMISSIS]", a lei riconducibile, l'immagine di una persona in manette, con indosso un camice da medico ed uno stetoscopio, in associazione all'attività professionale di [OMISSIS] da lei svolta.*"

*2. Illecito deontologico integrato dalla violazione degli artt. 9, 17 c. 2 e 35, c. 2 e 9 e 37 e 57 cdf 2014, per aver affisso all'esterno dell'Ospedale [OMISSIS] di Napoli ed all'esterno del II Policlinico di Napoli, un cartellone pubblicitario recante la seguente dicitura "Se pensi di aver conseguito un grave danno derivante da casi di malasanità, contattaci subito per una valutazione del tuo caso - zero spese di anticipo pensiamo a tutto noi". "*

In seguito alla comunicazione di approvazione, l'incolpata chiedeva di essere ascoltata dal C.I.; dunque, in data 25.09.2020, si procedeva ad audizione via Skype. Ancora una volta l'avv. [RICORRENTE] ribadiva le difese svolte in precedenza, in particolare sottolineando che: (i) la pagina Facebook - di "[OMISSIS]" e non sua personale - era curata da un web master, detentore delle relative credenziali di accesso, che aveva scelto e pubblicato l'immagine incriminata proprio a ridosso o in concomitanza delle sue nozze e relativo viaggio, di modo che, se aveva commesso un errore, esso consisteva nella mancanza di vigilanza sull'operato dell'incaricato; (ii) il testo del cartellone apparso in due punti della città, nella parte "*zero spese di anticipo pensiamo a tutto noi*" si riferiva alla sola valutazione preliminare e, in ogni caso, non vi era enfattizzazione delle capacità professionali. Ad ulteriore riprova della sua attenzione al rispetto delle norme deontologiche, documentava di aver rifiutato la proposta del quotidiano La Repubblica ed. di Napoli a comparire su un'intera pagina a lei dedicata. Anche il cartellone era stato rimosso dopo pochissimi giorni.

Il successivo 14.10.2020, il CDD riformulava il capo d'incolpazione espungendo il riferimento all'art. 57 c.d.f. e quindi veniva approvata la citazione a giudizio dell'incolpata per il giorno 14.04.2021; tuttavia, in data 07.04.2021, l'avv. [RICORRENTE] riferiva di essere in stato di gravidanza e di non poter partecipare al dibattimento, chiedendo che lo stesso si svolgesse in sua assenza. A causa dell'emergenza sanitaria, con comunicazione del 08.04.2021, il CDD rinviava l'udienza dibattimentale al 24.05.21. Tuttavia, in data 11.05.2021, l'avv. [RICORRENTE] nuovamente rinunciava a prendervi parte.

All'esito dell'udienza del 24.05.2021, la sezione disciplinare riteneva che le violazioni deontologiche contestate all'avv. [RICORRENTE] fossero sussistenti, poiché l'istruttoria espletata e la documentazione in atti non lasciavano dubbi circa la condotta tenuta dall'incolpata e, conseguentemente, sulla sua responsabilità.

Infatti, sia la pagina Facebook sia la cartellonistica presente nei pressi dei nosocomi partenopei erano certamente riconducibili all'avv. [RICORRENTE], in capo alla quale veniva ravvisato un comportamento quantomeno colposo per l'illecito realizzato sui social media ed un comportamento cosciente e volontario nella scelta dello slogan pubblicitario presente sui cartelloni, in violazione della norma su divieto di accaparramento della clientela. Entrambe le condotte contestate avevano lo scopo di promuovere l'attività

professionale dell'incolpata, finalità che era stata perseguita con modalità contrarie al CDF e per questo censurabili.

Quanto avvenuto sul social network appariva deontologicamente rilevante poiché, oltre a veicolare un messaggio denigratorio per la categoria dei medici, impiegava una modalità informativa ingannevole, intrinsecamente comparativa ed idonea a suggestionare il lettore, condotta nulla affatto mitigata – al pari della ricaduta negativa sull'immagine dell'Avvocatura - dal breve tempo di permanenza sul web.

Lo stesso disvalore aveva il contenuto dei cartelloni pubblicitari, i quali costituivano un'iniziativa contraria ai principi di corretta informazione e al divieto di accaparramento di clientela, laddove il messaggio di poter usufruire di una prestazione gratuita induce il potenziale cliente ad attendersi una professionalità maggiore rispetto a quella offerta da altri professionisti, risultando comparativa ed autoelogiativa e svilendo al contempo la funzione pubblicitaria della difesa.

Quanto alla sanzione, il CDD riteneva che la contemporanea violazione di molteplici canoni deontologici, la loro gravità, e la compromissione dell'immagine del ceto forense, legato al clamore anche mediatico delle iniziative pubblicitarie poste in essere dall'avv. [RICORRENTE], giustificassero l'applicazione della sanzione aggravata, irrogata nella misura di mesi cinque di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.

Avverso la decisione, l'avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso in proprio, tempestivamente depositato avanti al CDD di Napoli in data 29 luglio 2021, affidando l'impugnazione a tre

### **MOTIVI DEL RICORSO**

**1) “Errata interpretazione dei fatti, motivazione contraddittoria, lacunosa ed irragionevole del provvedimento di condanna. Errata interpretazione dell’art. 21 CDF”;**

La censura afferisce ad entrambi gli episodi contestati nell'incolpazione.

Sulla questione relativa alla pagina Facebook, l'avv. [RICORRENTE] richiama le argomentazioni in fatto già svolte nel giudizio avanti al CDD, sostanzialmente ribadendo che la scelta dell'immagine fotografica (il medico in manette) sarebbe stata autonomamente assunta dal web master a sua insaputa. Si duole anche che il CDD abbia ravvisato l'elemento colposo nella sua condotta ma non ne abbia tenuto conto nell'irrogazione della sanzione.

Anche in merito alla cartellonistica la ricorrente –pur riconoscendo di aver commissionato la pubblicità – attribuisce a terzi la formulazione dell'offerta di gratuità in termini difforni rispetto alle sue intenzioni, ed esclude di aver posto in essere pubblicità ingannevole, autocelebrativa o comparativa e si duole che il CDD non abbia valutato il suo

comportamento complessivo, idoneo a comprendere il suo rispetto per le regole deontologiche, con particolare riferimento al rifiuto di farsi pubblicità sul quotidiano La Repubblica ed. Napoli.

**2) “Violazione degli artt. 21 co. 3 e 4 CDF, 29 e 30 Reg. CNF n. 2/2014 avendo ignorato, il CDD, la valutazione dell’elemento soggettivo, dell’intensità dello stesso e del grado della colpa”;**

Nel secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce che, nell’emanazione del provvedimento di condanna, il CDD avrebbe totalmente ommesso di valutare l’elemento soggettivo, come, invece, stabilito dagli artt. 21 co. 3 e 4 CDF, 29 e 30 Reg. CNF n. 2/2014. In particolare, il CDD avrebbe riconosciuto l’elemento colposo, ma in maniera del tutto contraddittoria avrebbe irrogato la sospensione per cinque mesi, rilevando la sussistenza del dolo. Peraltro, l’irrogazione della sanzione non teneva conto dell’assenza di precedenti violazioni disciplinari da parte dell’incolpata, né del suo comportamento successivo, concretatosi nella rimozione sia della pagina facebook sia dei cartelloni nel giro di pochi giorni, tale da far escludere il sospetto di reiterazione delle condotte.

**3) “Eccessiva misura sanzionatoria in violazione dell’art. 21 n. 3 e 4 CDF”.**

Con la terza censura la ricorrente denuncia la natura meramente punitiva della sanzione irrogata, poiché, secondo l’avv. [RICORRENTE], nella sua determinazione il CDD non avrebbe adeguatamente valutato nessuna delle circostanze previste dall’art. 21 NCDF, quali la gravità del fatto, il grado della colpa, l’eventuale sussistenza del dolo, il comportamento complessivo dell’incolpata, le circostanze in cui si verificava la violazione, né il pregiudizio eventualmente subito da terzi e dal prestigio della classe forense.

Conclude quindi la ricorrente chiedendo la revoca del provvedimento sanzionatorio assunto dal CDD di Napoli, la dichiarazione di assoluzione, avendo dimostrato che le condotte non sono ascrivibili alla sua volontà; in via subordinata, l’applicazione di una sanzione meno gravosa.

In data 11 marzo 2022 la ricorrente ha inviato alla Segreteria del Consiglio Nazionale Forense istanza di differimento dell’udienza per il dibattimento, motivando con motivi di assistenza al figlio minore, in procinto di subire un intervento chirurgico, senza tuttavia allegare alcuna documentazione in proposito, di talché il Consiglio ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta in quanto priva di documentazione comprovante l’impedimento rappresentato, e ha disposto la trattazione del procedimento.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La richiesta di differimento non può essere accolta stante l’assoluta mancanza di supporto probatorio alle motivazioni addotte. Più volte il Consiglio ha ritenuto che l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può

ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ed anche quando non sia supportato da certificato medico che dimostri l'assoluto impedimento a comparire (cfr ex pluribus CNF sentenza n. 89 del 3 maggio 2021). Detto orientamento va applicato senz'altro anche al caso di specie, considerato che la ricorrente ben avrebbe potuto (*rectius* dovuto) produrre la prenotazione del ricovero ospedaliero del figlio o, quanto meno, documentazione attestante le problematiche mediche necessitanti l'intervento chirurgico.

Venendo alla disamina della fattispecie, entrambe le condotte contestate all'avv. [RICORRENTE] hanno rilevanza deontologica.

Ha rilevanza deontologica l'utilizzo dell'immagine del medico ammanettato a corredo dell'offerta di prestazioni legali a tutela dell'ammalato, poiché veicola un messaggio fortemente denigratorio nei confronti della classe degli operatori sanitari, evocando l'associazione dello stato del malato alla responsabilità criminale del medico. Orbene, l'Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione è un canone generale dell'agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nell'Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività (ex pluribus CNF sentenza n. 249 del 28 dicembre 2020).

Il messaggio veicolato tramite l'immagine in questione integra invece la violazione dei doveri generali di correttezza, probità, dignità, decoro che incombono sul professionista forense ex art. 9 c.d.f, nonché la violazione del dovere di fornire un'informazione corretta, non denigratoria, né suggestiva (artt. 17 co 2 e 35 co 2 c.d.f.).

Anche l'offerta di assistenza legale a "zero spese di anticipo" è contraddistinta da forti connotati suggestivi e comparativi poiché suggerisce al potenziale cliente l'opportunità di avvalersi del servizio legale offerto senza alcun esborso economico, fruendo quindi di una prestazione maggiormente conveniente rispetto a quella di altri professionisti. In numerose occasioni questo Consiglio ha posto in rilievo il disvalore deontologico della offerta di prestazioni professionali effettuata in termini generici, senza adeguati requisiti informativi, senza la indicazione del contenuto dei servizi offerti ed evidenziando principalmente vantaggi economici, in quanto orientata a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (cfr CNF sentenze n. 75 del 15 aprile 2021, n. 23 del 23 aprile 2019, n. 208 del 18 dicembre 2017). Siffatta forma di pubblicità, è intrinsecamente comparativa in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria, e pertanto incompatibile con la dignità e il decoro della professione e,

soprattutto, con la tutela dell'affidamento della collettività. La stessa, pertanto, si concreta nella violazione dei precetti contenuti nell'art. 37 c.d.f. che appunto vietano qualsiasi forma di reclutamento di clientela non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro.

Le circostanze contestate all'avv. [RICORRENTE] sono pacifiche, così come pacifico è che l'incarico di effettuare le pubblicità sulla pagina facebook e mediante il cartellone pubblicitario, sia stato conferito dalla stessa avv. [RICORRENTE].

L'incolpata esclude di aver volontariamente assunto le condotte censurabili deontologicamente, che riconduce all'operato di terzi, i quali avrebbero mal eseguito l'incarico da lei stessa affidato loro, volto a pubblicizzare la sua attività professionale, tant'è che con i primi due motivi di impugnazione invoca sostanzialmente la natura colposa del suo agire, sostanziatosi in una omissione di controllo. Si duole che il CDD di Napoli, pur avendo ravvisato siffatta natura colposa, nell'addebitarle la responsabilità disciplinare abbia di fatto ignorato l'assenza di volontarietà, misconoscendo l'elemento soggettivo.

Le censure sono prive di pregio.

Ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "*suitas*" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dato che ai fini dell'imputabilità dell'infrazione non è neppure necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità. Il principio, affermato costantemente da questo Consiglio (da ultimo sent. n. 209 del 30 novembre 2021) e confermato dalla SC (SSUU n. 30868 del 29 novembre 2018), si applica anche nell'ipotesi di comportamenti omissivi, come nel caso di specie ove, a dar credito alle dichiarazioni rese dall'incolpata, la stessa avrebbe omesso di vigilare sulla realizzazione tanto dell'informativa sui social quanto sul messaggio riportato sui cartelloni pubblicitari.

Ne consegue che correttamente il CDD di Napoli ha ravvisato la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE].

Quanto alla misura della sanzione, censurata sia col secondo quanto col terzo motivo di impugnazione, rispettivamente in relazione all'errata valutazione dell'elemento soggettivo (su cui si è già detto *supra*) e degli ulteriori elementi indicati dai commi 3 e 4 dell'art. 21 c.d.f. e degli artt. 29 e 30 del reg. 2/2014, ricorda correttamente la ricorrente che l'oggetto di valutazione nei procedimenti disciplinari è il comportamento complessivo dell'incolpato

al fine di valutare la condotta in generale e al contempo infliggere la sanzione più adeguata, bilanciando gli elementi concorrenti della gravità del fatto o dei fatti contestati, della sussistenza di dolo o l'intensità della colpa, del pregiudizio arrecato alla parte o alla classe forense, della presenza o assenza di precedenti disciplinari, di particolari motivi umani o familiari, della buona fede dell'incolpato, del suo comportamento processuale.

Siffatta analisi risulta condotta dal CDD di Napoli che fa puntuale richiamo della giurisprudenza di questo Consiglio, e considerata la contemporanea violazione di più regole deontologiche, la volontarietà delle condotte (nell'accezione sopra ricordata in merito alla *suitas*) ed il clamore suscitato dalla vicenda, ha ritenuto di infliggere all'incolpata la sanzione aggravata della sospensione dall'esercizio della professione per mesi cinque.

E' principio noto che la determinazione della sanzione, non è frutto di un calcolo matematico bensì frutto del bilanciamento sopra menzionato, che può portare ad un inasprimento della pena nel caso di particolare gravità della condotta e di precedenti condanne disciplinari, nonché ad una sua eventuale mitigazione, in considerazione della ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, del comportamento processuale dell'incolpato.

Dalla lettura della motivazione resa dal CDD, motivazione che, per altro consolidato principio, il CNF può integrare nella sua duplice veste di giudice di merito oltre che di legittimità, (per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali - cfr sentenza n. 52 del 25 maggio 2018) emergono gli elementi che hanno indotto il giudice della disciplina ad irrogare una sanzione ablativa ancorché in un ammontare ritenuto eccessivo da questo Consiglio.

L'incolpata ha infatti volontariamente dato incarico a terzi di pubblicizzare la sua offerta di servizi legali ma non si è preoccupata di verificarne la realizzazione, implicitamente accettando il rischio e le conseguenze di una realizzazione contraria ai principi deontologici più volte già richiamati e dimostrando estrema disattenzione verso un'attività assai delicata quale è quella dell'informazione sull'attività professionale. E' ben vero che la stessa incolpata ha disposto la rimozione della pagina facebook ma più per le doglianze ricevute dai medici, cui fa cenno nelle memorie depositate, che per reale resipiscenza circa l'assoluta inadeguatezza dell'immagine fotografica al rispetto dei doveri deontologici nelle forme di comunicazione.

Altrettanto si dica per i cartelloni pubblicitari, per i quali l'incolpata pare aver focalizzato che contenevano un riferimento impreciso alla anticipazione di tutte le spese (*"la mia*

*intenzione era quella di offrire una consulenza valutativa preliminare gratuita e non altro”),* rimanendo del tutto insensibile rispetto al tema della sollecitazione alla clientela con modalità incentrate sugli aspetti economici, idonee ad esercitare una captazione suggestiva e intrinsecamente comparativa.

A fronte pertanto della gravità delle violazioni, idonee per la loro visibilità e per il clamore mediatico suscitato a recare discredito all'intera classe forense, della mancata resipiscenza, tenuto tuttavia nel debito conto l'incensuratezza dell'incolpata, considerato il catalogo delle sanzioni che prevede la sospensione sino a cinque anni, considerato che la sanzione edittale per la violazione sia dell'art. 35 sia dell'art. 37 è la censura mentre quella aggravata è la sospensione fino ad un anno, si ritiene congrua la riduzione della sanzione alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi due.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37,

Il Consiglio Nazionale Forense conferma la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] ed in parziale accoglimento del ricorso riduce la sanzione irrogata alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi due.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudò

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 13 maggio 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria